

INDICE

Premessa	Pag.	2
-----------------	-------------	----------

CAPITOLO 1

Cessione della retribuzione	Pag.	3
1.1 Ambito di applicazione	Pag.	4
1.2 Istituti autorizzati a concedere prestiti	Pag.	5
1.3 Limite quantitativo e di durata delle cessioni	Pag.	5
1.4 Concorso tra cessioni, pignoramenti e sequestri	Pag.	6
1.5 Requisiti necessari per la cessione della retribuzione	Pag.	8
1.6 Efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro)	Pag.	9
1.7 Estinzione anticipata e rinnovo della cessione della retribuzione	Pag.	9
1.8. Responsabilità del datore di lavoro	Pag.	10
1.9 Cedibilità del trattamento di fine rapporto e delle altre competenze di fine rapporto	Pag.	11
1.10 Cedibilità di altre indennità e somme corrisposte al termine del rapporto	Pag.	15
1.11 Gestione dei versamenti	Pag.	16
1.12 Ipotesi di riduzione della retribuzione	Pag.	18
1.13 Rapporti tra datore di lavoro e società finanziaria	Pag.	19
1.14 Cessione del compenso dei lavoratori parasubordinati	Pag.	20

CAPITOLO 2

Pignoramento della retribuzione	Pag.	22
2.1 Definizione	Pag.	22
2.2 Atto di pignoramento	Pag.	22
2.3 Misura del pignoramento	Pag.	23
2.4 Modalità per effettuare la trattenuta	Pag.	25

Appendice normativa	Pag.	27
----------------------------	-------------	-----------

Cessione e pignoramento della retribuzione

Premessa

La cessione ed il pignoramento della retribuzione costituiscono problematiche di notevole rilevanza pratica per le Aziende, in ragione della sempre maggiore diffusione di tali strumenti tra i lavoratori, sia subordinati che parasubordinati.

La cessione del quinto dello stipendio è, del resto, il più utilizzato dei finanziamenti garantiti, per la semplicità procedurale che la contraddistingue.

Essa è caratterizzata dal fatto che la rata di rimborso viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro e da questi versata mensilmente all'istituto finanziatore.

La presente monografia riassume, sinteticamente, gli aspetti principali della materia, con la finalità di fornire alle Aziende uno strumento utile per la gestione degli istituti in questione.

CAPITOLO 1

Cessione della retribuzione

Introduzione

Fino al 31 dicembre 2004, la cessione del diritto alla retribuzione, effettuata dal dipendente a favore di una società finanziaria, al fine di estinguere il mutuo contratto con la medesima, era disciplinata unicamente dal Codice Civile (1).

La Legge Finanziaria per il 2005 (2), con decorrenza dal 1° gennaio 2005, ha esteso ai dipendenti a tempo indeterminato di aziende private, il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 – Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (che, nel corso della presente Monografia, denomineremo T.U.) – ed, in particolare, le disposizioni relative alla cessione del quinto dello stipendio.

L'estensione è stata operata:

- a) inserendo le “aziende private” all’art. 1, c. 1, del T.U. tra i datori di lavoro ai cui dipendenti si applicano i divieti di impignorabilità, insequestrabilità e incedibilità dei crediti di lavoro;
- b) riformulando la rubrica del Titolo terzo T.U. (relativo alla cessione degli stipendi e salari) ricoprendendovi anche i “dipendenti di soggetti privati”.

La modalità con cui è stata operata l'estensione della disciplina, senza cioè modificare il testo degli articoli di legge contenuti nel suddetto titolo terzo, hanno fatto sorgere notevoli problemi interpretativi in merito all'applicabilità ai dipendenti di aziende private di alcune disposizioni previste per i dipendenti pubblici.

Successivamente, pertanto, si è reso necessario un altro intervento legislativo per armonizzare le norme del T.U. con la disciplina del rapporto di lavoro subordinato privato.

Con la L. n. 80 del 14 maggio 2005 (art. 13 bis) (che nel corso della presente monografia denomineremo Legge) (3), sono stati modificati gli artt. 1, 52 e 55 T.U.

(1) Artt. 1260 e seguenti.

(2) Art. 1 c. 137 L. n. 311 del 30 dicembre 2004.

(3) Di conversione del decreto legge “competitività” n. 35 del 14 marzo 2005, entrata in vigore il 15 maggio 2005.

In particolare:

- a) è stato eliminato il requisito del minimo di anzianità di servizio (5 o 10 anni a seconda della durata del mutuo) richiesto originariamente per la stipula di un contratto di cessione dello stipendio ed è stata introdotta un'unica durata massima della cessione (decennale);
- b) è stata allargata la platea dei soggetti legittimati a far ricorso alla cessione del quinto per ottenere finanziamenti da intermediari abilitati, comprendendo anche lavoratori a tempo determinato, nonché lavoratori c.d. parasubordinati;
- c) è stata prevista la possibilità per i lavoratori titolari di contratto a termine di cedere l'intero trattamento di fine rapporto al fine di estinguere il debito contratto con la finanziaria, mentre per i lavoratori a tempo indeterminato continuava ad operare il limite del quinto alla cedibilità del TFR.

Infine, la Finanziaria per il 2006 (4) ha introdotto le seguenti modifiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2006:

- a) è stata estesa anche ai lavoratori a tempo indeterminato la previsione della cedibilità dell'intero TFR;
- b) è stato stabilito che le cessioni abbiano efficacia dal momento della loro notifica al debitore ceduto (datore di lavoro).

Non è invece mai stato esteso al settore privato il regolamento (5) emanato in attuazione del T.U., che spesso viene citato nei contratti fatti sottoscrivere dalle società finanziarie ai dipendenti: tale regolamento resta pertanto inapplicabile ai dipendenti di aziende private.

Nella trattazione che segue verranno segnalati gli aspetti più rilevanti della disciplina risultante dalle modifiche sopra elencate.

1.1 Ambito di applicazione

La disciplina del T.U. trova applicazione, innanzitutto, nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, compresi i quadri e i dirigenti, in virtù dell'ampia formulazione dell'art. 1, che comprende, oltre a "impiegati, salariati e pensionati" anche "qualunque altra persona" alla quale le "aziende private", corrispondano compensi di qualsiasi specie "per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata".

(4) Art. 1, c. 346 L. n. 266 del 23 dicembre 2005.

(5) D.P.R. n. 895 del 28 luglio 1959.

Inoltre, con l'entrata in vigore della Legge la disciplina contenuta nel T.U. stesso trova applicazione anche ai collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, agenti e rappresentanti di commercio purchè il relativo compenso abbia "carattere certo e continuativo" (6). Nel caso, invece, di pignoramento o sequestro, la Legge ha precisato che ai lavoratori in questione, si applica la disciplina contenuta nell'art. 545 c.p.c.

1.2 Istituti autorizzati a concedere prestiti

Viene estesa ai dipendenti di aziende private la previsione secondo la quale sono autorizzati a concedere prestiti ai dipendenti, da estinguere con cessione di quote dello stipendio, esclusivamente i seguenti soggetti (7):

- l'Istituto nazionale delle assicurazioni;
- le società di assicurazione legalmente esercenti;
- gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice;
- le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

È prevista poi, per le cessioni di quote di stipendio o salario, l'obbligo della garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego, per consentire il recupero del prestito nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazioni di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito. Tale garanzia può essere prestata da qualunque istituto assicuratore (8).

1.3 Limite quantitativo e di durata delle cessioni

Dal 1° gennaio 2005 devono essere rispettati i limiti previsti dal T.U. il quale (art. 5), in primo luogo, stabilisce che i prestiti da estinguersi mediante cessione di quote della retribuzione possono essere contratti unicamente nei limiti del quinto dello stipendio (netto).

Tale limite quantitativo sussiste per tutti gli atti di cessione posti in essere a partire dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore della Legge Finanziaria per il 2005.

Quanto agli atti di cessione posti in essere prima dell'entrata in vigore della Finanziaria sopra citata, si deve ritenere che i datori di lavoro siano legittimati a

(6) Art. 409 n. 3 c.p.c.

(7) Art. 53 e art. 15 T.U.

(8) Art. 54 T.U.

proseguire nelle erogazioni ai cessionari (società finanziarie) secondo le regole vigenti in precedenza.

Fino al 31 dicembre 2004, infatti, poteva sostenersi che la cessione della retribuzione per i lavoratori del settore privato non soggiacesse a limiti quantitativi, a differenza di quanto previsto dalla legge in materia di pignoramento della retribuzione, pignoramento c.d. presso terzi, che in base al codice di procedura civile soggiaceva e soggiace a precisi limiti quantitativi (v. prg. 2.3).

Si ricorda, inoltre, che l'assegno per il nucleo familiare non può essere ceduto, se non per causa di alimenti, a favore di coloro per i quali l'assegno è corrisposto (9).

Quanto alla durata dei prestiti da estinguere mediante cessione dello stipendio, come accennato nella introduzione si ricorda che la stessa non può eccedere i dieci anni (10), con due precisazioni:

- a) se al dipendente mancano meno di dieci anni per conseguire il diritto al pensionamento, il medesimo non può contrarre un prestito superiore alla somma delle quote mensili di ammortamento corrispondenti ai mesi di lavoro ancora mancati al conseguimento del diritto al trattamento pensionistico (11) (pensione di vecchiaia);
- b) i dipendenti che non siano in attività di servizio non possono contrarre prestiti; tale requisito va inteso in senso restrittivo, riferendosi a tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro è sospeso e con esso anche l'obbligo retributivo del datore di lavoro, ad esempio, in caso di aspettativa non retribuita (12).

1.4 Concorso tra cessioni, pignoramenti e sequestri

Il T.U. disciplina l'ipotesi del cumulo della cessione con uno o più eventuali pignoramenti e/o sequestri della retribuzione (13). Il cumulo può verificarsi in due distinte ipotesi, in relazione alle quali il legislatore fissa precisi limiti quantitativi oltre i quali non può estendersi la garanzia del terzo creditore:

- qualora la retribuzione del lavoratore sia già gravata da una trattenuta a titolo di pignoramento (o sequestro) e successivamente il medesimo stipuli un contratto di finanziamento da estinguersi mediante cessione della retribuzione, la quota di stipendio "cedibile" dal dipendente non può eccedere la differenza

(9) Art. 22 del D.P.R. n. 797/1955.

(10) Art. 52 T.U.

(11) Artt. 55 e 23 del T.U.

(12) Art. 24 T.U.

(13) Art. 68 T.U.

tra i due quinti della retribuzione (considerata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali) e la quota "vincolata" dal pignoramento (o sequestro); in ogni caso, la quota "ceduta" non può essere superiore ad un quinto della retribuzione complessiva netta.

Esempio: la retribuzione netta del lavoratore è 900,00 euro; un creditore del dipendente, ne ha già ottenuto il pignoramento nei limiti di un quinto della stessa (pari a 180,00 euro); successivamente il dipendente stipula un mutuo da estinguere mediante cessione di quote dello stipendio pari a 160,00 euro mensili: l'azienda può dar corso anche alla trattenuta a titolo di cessione (in aggiunta a quella effettuata a titolo di pignoramento) in quanto la rata stabilita dalla società finanziaria è inferiore alla differenza tra i 2/5 della retribuzione netta (360,00 euro) e la quota pignorata (180,00 euro) ed è altresì inferiore a 1/5 (180,00 euro) della retribuzione netta complessiva;

- quando invece il dipendente abbia contratto un mutuo da estinguere mediante cessione della retribuzione e successivamente al datore di lavoro venga notificato un atto di pignoramento (o di sequestro), la quota aggredibile dal creditore pignorante (o sequestrante) è costituita dalla differenza tra la metà dello stipendio (al netto delle trattenute fiscali e previdenziali) e la quota già ceduta dal lavoratore, fermi i limiti di cui all'art. 2 del T.U. (14).

Esempio: supponiamo che la retribuzione netta del dipendente sia pari a 900,00 euro e che il lavoratore subisca mensilmente una trattenuta a titolo di cessione dello stipendio per la restituzione di un mutuo pari a 160,00 euro: la quota di retribuzione aggredibile mediante pignoramento (o sequestro) è pari a 290,00 euro ossia la differenza tra la metà della retribuzione (450,00 euro) e la quota ceduta destinata all'estinzione del mutuo; inoltre, in ogni caso la quota pignorabile (o sequestrabile) dovrà essere contenuta entro il limite massimo stabilito dal citato art. 2 T.U. (richiamato alla nota n. 14) in relazione alla natura del credito per il quale viene disposto il pignoramento (o il sequestro).

(14) L'art. 2 così recita: "Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

- 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
- 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
- 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o al salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrono anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salvo le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni".

Pertanto, qualora per lo stesso dipendente, all'azienda venisse notificato un pignoramento (o un sequestro) e, successivamente, la medesima avesse notizia, tramite il ricevimento di una richiesta di dati relativi al lavoratore o al momento della notifica del contratto di cessione stesso, che il medesimo ha stipulato un contratto di cessione dello stipendio, può essere opportuno informarne tempestivamente la società finanziaria, affinché quest'ultima possa determinare in maniera corretta la quota di retribuzione da trattenere mensilmente.

Allo stesso modo, qualora fosse già in corso una trattenuta sulla retribuzione del dipendente e nei confronti di quest'ultimo all'azienda venisse notificato un atto di pignoramento, l'azienda dovrà avere cura di dichiarare l'esistenza di tale contratto, nell'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione (v. prg. 2.2) affinché il giudice possa determinare l'ammontare della quota da pignorare.

Riassumendo:

Pignoramento seguito da cessione

Pignoramento o sequestro precedente e cessione del quinto successiva	► Quota cedibile =	2/5 della retribuzione netta	meno	Quota pignorata o sequestrata	In ogni caso = 1/5 della retribuzione netta
--	--------------------	------------------------------	------	-------------------------------	---

Cessione seguita dal pignoramento

Cessione del quinto precedente e pignoramento o sequestro successivo	► Quota pignorabile =	1/2 della retribuzione netta	meno	Quota ceduta	In ogni caso = 1/3 della retribuzione netta (pignoramento per alimentari)
					In ogni caso = 1/5 della retribuzione netta (pignoramento per altri crediti)

1.5 Requisiti necessari per la cessione della retribuzione

A seguito delle modifiche introdotte dalla citata Legge Finanziaria per il 2005 al T.U. (15) anche le disposizioni di detto titolo, in cui si fa generico riferimento alle "amministrazioni", si applicano ai datori di lavoro privati.

In particolare, valgono anche per i dipendenti del settore privato alcuni requisiti prescritti per poter stipulare un contratto di mutuo contro cessione dello stipendio.

Il lavoratore subordinato a tempo indeterminato può contrarre un mutuo contro cessione di un quinto dello stipendio sempre che:

(15) Artt. 51-57 T.U.

- a) sia in servizio, ossia come precisato al prg. 1.3, il suo rapporto non sia sospeso senza diritto alla retribuzione;
- b) sia addetto a servizi di carattere permanente (requisito che nel settore privato si deve intendere coincida con la durata a tempo indeterminato del rapporto);
- c) abbia stabilità nel rapporto di impiego, ossia che il rapporto non sia caratterizzato dalla libera recedibilità da parte del datore di lavoro: tale requisito sussiste quando il datore di lavoro per recedere dal rapporto di lavoro deve addurre un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o una giusta causa;
- d) il dipendente percepisce uno stipendio fisso e continuativo: tale requisito, per quanto attiene ai dipendenti del settore privato si può ritenere coincidente con quelli già illustrati sub a) e c);
- e) il dipendente abbia diritto a percepire la pensione o qualsiasi altro trattamento di quiescenza;
- f) la cessione abbia durata non superiore a 10 anni. In particolare, come anticipato al prg. 1.3, se al dipendente mancano meno di dieci anni per conseguire il diritto al pensionamento, il medesimo non può contrarre un prestito superiore alla somma delle quote mensili di ammortamento corrispondenti ai mesi di lavoro ancora mancanti al conseguimento del diritto al trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia) (16).

Per i lavoratori a tempo determinato l'art. 52 del T.U., come modificato dalla Legge, stabilisce che la durata della cessione non possa eccedere il periodo di tempo che, dal momento della stipulazione dell'atto di cessione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto.

1.6 Efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro)

La Legge Finanziaria per il 2006 (17) aggiungendo un comma all'art. 1 del T.U. ha stabilito che la cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti.

La forma della notifica è libera, purchè essa avvenga mediante atto avente data certa, ossia a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo di raccomandata a.r.

1.7 Estinzione anticipata e rinnovo della cessione della retribuzione

La disciplina del T.U. non consente che sulla stessa retribuzione gravino più cessioni contemporaneamente.

(16) Art. 23 T.U.

(17) L. n. 266 del 23 dicembre 2005.

In applicazione di tale principio, l'art. 38 T.U. prevede che il dipendente possa estinguere anticipatamente il residuo del debito contratto con l'istituto di credito mediante cessione dello stipendio, purchè siano trascorsi due anni dall'inizio della cessione stipulata per cinque anni oppure che siano trascorsi quattro anni, nel caso di cessione stipulata per dieci anni.

Inoltre, l'art. 39 T.U., al fine di limitare la reiterazione di cessioni, vieta al lavoratore di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi, rispettivamente, almeno due anni dall'inizio della precedente cessione stipulata per cinque anni o almeno quattro anni dall'inizio della precedente cessione stipulata per dieci anni.

Due sono le eccezioni al divieto dell'art. 39 in esame, previste dalla stessa norma:

- a) una prima eccezione è quella che consente di contrarre una nuova cessione di durata decennale anche prima che siano decorsi due anni dall'inizio di una precedente cessione quinquennale, a condizione che si tratti della prima cessione decennale, nell'arco della vita del dipendente e che la stessa sia destinata innanzitutto ad estinguere la precedente cessione quinquennale;
- b) una seconda eccezione è quella che consente al dipendente che abbia provveduto ad estinguere anticipatamente la precedente cessione (ai sensi dell'art. 38 sopra illustrato), di stipulare un'altra cessione senza obbligo di rispetto dei predetti limiti temporali tra una cessione e l'altra: in tal caso tuttavia il lavoratore dovrà rispettare comunque l'intervallo di un anno dall'anticipata estinzione prima di contrarre la nuova cessione.

Trascorsi i termini di due o quattro anni senza che la precedente cessione sia stata estinta (anticipatamente), il lavoratore potrà stipulare una nuova cessione, nel rispetto delle condizioni indicate ai paragrafi precedenti, sempre che il ricavato di questa nuova cessione sia destinato all'estinzione della cessione in corso, sino a concorrenza del residuo ammontare del debito, dal momento che la normativa non consente la coesistenza di più cessioni sulla medesima retribuzione.

Nessun limite temporale deve viceversa essere rispettato per contrarre una nuova cessione qualora la prima abbia una durata inferiore a cinque anni, fermo restando che, comunque, la nuova cessione dovrà essere finalizzata all'estinzione della cessione in corso.

1.8 Responsabilità del datore di lavoro

Alla luce della disciplina sin qui esposta è opportuno verificare se il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile dell'eventuale mancato rispetto dei limiti stabiliti dal T.U. all'esercizio della facoltà di cessione della retribuzione.

Non sussistendo una normativa specifica al riguardo all'interno del T.U., si potrebbe far riferimento alla disciplina generale in materia di cessione del credito contenuta nel Codice Civile (18).

Da tali disposizioni risulterebbe che il terzo debitore ceduto (datore di lavoro) non è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di validità della cessione quando la stessa gli venga comunicata dal cedente (19). Il debitore ceduto, in altre parole, sarebbe obbligato a dare esecuzione all'atto di cessione senza poter opporre al cessionario le eccezioni di validità della cessione, salvo si tratti di eccezioni che derivino dal rapporto di lavoro con il cedente, in quanto il datore di lavoro è rimasto estraneo al contratto di cessione e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere (20).

Tuttavia, in attesa di chiarimenti ministeriali e del consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali in materia che confermino l'applicabilità al datore di lavoro privato dei principi sopra richiamati, può essere considerato opportuno attenersi ad un'interpretazione rigorosa delle disposizioni normative verificando, ove possibile, la sussistenza dei requisiti illustrati, fin dalla prima notizia che perviene all'azienda in ordine all'avvio di una pratica di finanziamento contro cessione della retribuzione da parte di un proprio dipendente. Qualora tali requisiti difettino, si potrebbe segnalare la mancanza alla società finanziaria e al lavoratore ed eventualmente rifiutarsi di dar corso alla cessione, salvo l'azienda venga autorizzata a procedere alla trattenuta dal lavoratore, mediante verbale da redigersi in sede sindacale ovvero dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione (21).

1.9 Credibilità del trattamento di fine rapporto e delle altre competenze di fine rapporto

Evoluzione della normativa

Prima dell'entrata in vigore della Legge Finanziaria per il 2005 (22) che ha esteso ai dipendenti privati la disciplina in materia di cessione dello stipendio dei dipendenti pubblici, erano da ritenersi legittime le previsioni contenute nei contratti di cessione dello stipendio, secondo le quali, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, quando ancora non fosse stato estinto il debito contratto con la finanziaria, il datore di lavoro avrebbe potuto trattenere e versare alla società

(18) Artt. 1260 c.c. e seguenti.

(19) Sentenza Corte Cass. n. 2055/1992.

(20) Sentenza Corte Cass. n. 1257/1988.

(21) Artt. 2113 c.c., 410 e 411 c.p.c.

(22) L. n. 311/2004.

finanziaria l'ammontare dell'intero trattamento di fine rapporto e quant'altro dovuto al dipendente fino a concorrenza del debito residuo.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Finanziaria sopra citata era sorto il dubbio se fosse applicabile anche ai dipendenti privati il principio dell'incedibilità dell'intero trattamento di fine rapporto, affermato dalla giurisprudenza, per i dipendenti pubblici.

La Legge, introducendo la possibilità per i dipendenti a tempo determinato di cedere l'intero TFR (23), sembrava confermare la tesi secondo la quale sussisteva il limite del quinto per le cessioni del trattamento di fine rapporto dei lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, nonostante la mancanza nella norma di un riferimento espresso, doveva ritenersi che per i lavoratori a tempo indeterminato il principio della cedibilità del trattamento di fine rapporto nei limiti del quinto derivasse dal complesso delle disposizioni del T.U. e che, quindi, fosse immediatamente applicabile.

Alla stregua di tali considerazioni dovevano, pertanto, ritenersi illegittime le clausole contenute nei contratti di cessione della retribuzione, stipulate dopo l'entrata in vigore della Legge (15 maggio 2005), che prevedevano, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la trattenuta dell'intero trattamento di fine rapporto a garanzia del credito prestato al dipendente a tempo indeterminato.

Tale limite veniva, peraltro, facilmente superato, in quanto le società finanziarie facevano sottoscrivere al lavoratore del settore privato un atto di "mandato irrevocabile (24) con il quale il dipendente conferiva al datore di lavoro il mandato di versare alla finanziaria l'intero TFR in caso di cessazione del rapporto fino a concorrenza del debito residuo. Tuttavia, dal momento che il mandato è un contratto e necessita dell'accettazione del mandatario/datore di lavoro, quest'ultimo poteva rifiutarsi di sottoscriverlo, rendendo nuovamente incedibile il TFR oltre il limite del quinto del relativo ammontare.

Infine, la Legge Finanziaria per il 2006 (25), con decorrenza dal 1° gennaio 2006, ha introdotto anche per i lavoratori a tempo indeterminato la previsione normativa della cedibilità dell'intero TFR.

Riforma della previdenza complementare e cedibilità del TFR

Come è noto la Legge Finanziaria per il 2007 (26) ha anticipato al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare (27).

(23) Art. 52 T.U.

(24) Art. 1723, c. 2 c.c.

(25) L n. 266/2005.

(26) L n. 296/2006.

(27) D.Lgs. n. 252/2005.

In estrema sintesi, in base a tale normativa il TFR che matura dal 1° gennaio 2007 può essere:

- a) mantenuto in azienda, nel caso di scelta espressa in tal senso del lavoratore (ove l'azienda abbia un numero di dipendenti pari o superiore a 50, il TFR viene versato presso il c.d. Fondo Tesoreria gestito dall'INPS);
- b) destinato ad una forma di previdenza complementare (fondo aperto o fondo negoziale o piano di previdenza individuale; nel caso di silenzio assenso, ove non operino gli altri criteri (28), al Fondo residuale di previdenza complementare INPS).

In attesa degli opportuni chiarimenti ministeriali, si fa presente che la COVIP (29) ha fornito alcune indicazioni operative.

La Commissione chiarisce che la cessione in garanzia del TFR da parte del lavoratore, che abbia contratto un prestito, a favore della società finanziaria, non preclude la possibilità di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, in forma esplicita o tacita.

Tuttavia la nota precisa che:

- 1) il lavoratore, prima di effettuare la propria scelta deve valutarne le conseguenze sul piano dei rapporti con la finanziaria: in altre parole, il lavoratore deve sempre verificare le possibili conseguenze derivanti dalle specifiche clausole del contratto di finanziamento (con le quali per esempio il lavoratore si sia impegnato a cedere a terzi il proprio TFR), con particolare riguardo ai profili di responsabilità contrattuale in cui potrebbe incorrere in caso di inadempimento, nonché ai rischi derivanti da una possibile riduzione o revoca del prestito;
- 2) è opportuno che il datore di lavoro fornisca un'adeguata informativa alla società finanziaria in merito alla scelta del lavoratore di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare, scelta che determina il venir meno dell'accantonamento presso il medesimo datore di lavoro del futuro TFR.

In attesa che vengano chiariti i profili di responsabilità dell'azienda nei confronti della società finanziaria è consigliabile che l'azienda informi quest'ultima di qualsiasi scelta del lavoratore e valuti attentamente il comportamento da tenere in relazione alle indicazioni dell'istituto di credito, al fine di non incorrere in contenziosi con quest'ultimo. Inoltre, nell'ipotesi in cui il TFR del lavoratore per scelta espressa o

(28) Art. 8, 7 D.Lgs. n. 252/2005.

(29) Nota 30 maggio 2007.

tacita, debba essere versato alla previdenza complementare, è opportuno che il datore di lavoro richieda e si faccia rilasciare dalla società finanziaria un benestare al versamento.

Limiti legali alla cedibilità del TFR

Un limite indiretto alla integrale cedibilità del credito per il trattamento di fine rapporto si rileva, nel caso di scioglimento del matrimonio (30): la disposizione prevede che il coniuge nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di divorzio abbia diritto ad una percentuale del trattamento di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità venga a maturare dopo la sentenza di divorzio.

Tale diritto è, peraltro, subordinato a due condizioni:

- 1) che il coniuge cui spetterebbe la quota di TFR non sia passato a nuove nozze;
- 2) che egli sia titolare dell'assegno che il Tribunale stabilisce nella sentenza di divorzio a favore del coniuge che non dispone di mezzi adeguati o che, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.

La percentuale del TFR spettante al coniuge quando ricorrono le condizioni suddette è pari al 40% del TFR complessivo maturato, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Di conseguenza, al momento della cessazione del rapporto, l'azienda, qualora ricorrono le condizioni suddette, dovrà tenere presente questa disposizione, non potendo corrispondere l'intero TFR alla finanziaria nei confronti della quale il debito non sia stato ancora completamente estinto.

Infine, occorre tenere presente il caso della risoluzione del rapporto per decesso del lavoratore che abbia ceduto il proprio credito a fronte di un finanziamento, ove questo non risulti completamente saldato.

L'art. 2122 del c.c. prescrive che ad alcuni soggetti tassativamente individuati (coniuge, figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) debba essere corrisposta la c.d. indennità di morte, costituita dalla somma dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

Tale somma compete ai soggetti sopra indicati per diritto proprio e non per diritto ereditario: questo significa che il contratto di cessione è inopponibile a tali soggetti, ovvero che non può essere addotto a giustificazione per un eventuale rifiuto di corrispondere a tali soggetti le somme che la legge riconosce loro, e che di conseguenza il trattamento di fine rapporto, in simili eventualità, dovrà essere

(30) Art. 12 bis L. n. 898 del 1° dicembre 1970.

corrisposto per intero ad essi, anche qualora il debito nei confronti della finanziaria non sia stato ancora estinto.

1.10 Cedibilità di altre indennità e somme corrisposte al termine del rapporto

Alcuni contratti di cessione notificati alle aziende prevedono che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda versi all'Istituto di credito, oltre al trattamento di fine rapporto, anche "tutte le somme che, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione" vengano corrisposte al lavoratore, e "ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della fine del rapporto di lavoro" (ad es. indennità per ferie non godute) fino a concorrenza del debito residuo.

Clausole contenenti espressioni simili a quelle sopra ricordate, ove stipulate dopo il 1° gennaio 2005, ovvero dopo l'estensione del T.U. al settore privato, sono da ritenersi illegittime.

Infatti, il principio generale stabilito dal T.U. è che "non possono essere sequestrati, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi e i compensi di qualsiasi specie" corrisposti ai lavoratori, salve le eccezioni stabilite dagli articoli del medesimo T.U., il quale prevede espressamente la possibilità di cedere unicamente due tipi di emolumenti:

- 1) la retribuzione (nei limiti quantitativi di cui si è detto nei prgg. precedenti);
- 2) il trattamento di fine rapporto.

Pertanto, si deve ritenere che le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro che hanno natura retributiva (come ad esempio l'indennità sostitutiva del preavviso, eventuali ratei di tredicesima, o quattordicesima) sono cedibili solo nei limiti del quinto (tale limite vale anche per il caso di pignoramento e sequestro).

Invece, per le somme corrisposte alla cessazione del rapporto che hanno natura indennitaria / risarcitoria (per esempio l'indennità sostitutiva delle ferie) valgono i principi di incedibilità (oltre che di impignorabilità e insequestrabilità) previsti in via generale per tutte le "indennità, sussidi e compensi di qualsiasi specie" corrisposti ai lavoratori per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata" (31).

(31) Art. 1 T.U.

1.11 Gestione dei versamenti

Disciplina delle spese di gestione

Per effetto della notifica della cessione della retribuzione, il datore di lavoro è tenuto a considerare creditore della retribuzione stessa, per la parte ceduta, la società finanziaria, anziché il lavoratore.

Gli adempimenti necessari per effettuare la trattenuta dalla retribuzione e il versamento a favore della finanziaria possono comportare per le imprese interessate un onere aggiuntivo finanziario ed amministrativo che, peraltro, non vale a sottrarre dal dovere di provvedere al pagamento.

Va, inoltre, tenuto presente che l'azienda non può vedersi costretta a subire costi e oneri di gestione di questo pagamento a favore di terzi, che conseguentemente, nella misura provata, e salvo diversa indicazione dei contratti collettivi, potranno essere addebitati al dipendente, ovvero regolamentati in sede di eventuale accordo specifico con la finanziaria.

Qualora il datore di lavoro decida di addebitare, in tutto o in parte, ai dipendenti i costi di gestione della pratica relativa al versamento delle rate di mutuo, dovrà preventivamente informare i dipendenti di tale possibilità. Ciò potrà avvenire:

- mediante comunicazione specifica al singolo lavoratore interessato all'atto della notifica della cessione, specificando le modalità con cui verranno calcolati e addebitati tali costi;
- oppure disciplinando in generale le modalità di calcolo e di addebito dei costi per il versamento delle rate a favore dell'istituto finanziario, in apposito regolamento aziendale (cioè atto unilaterale dell'azienda) al quale si suggerisce di dare adeguata pubblicità nel luogo di lavoro, ossia mediante affissione in luogo visibile e accessibile a tutti i lavoratori.

Luogo di effettuazione del pagamento

In ordine al luogo in cui effettuare il pagamento, la giurisprudenza ritiene applicabile alla cessione del credito la disciplina prevista dal Codice Civile (32), ai sensi del quale l'obbligazione in denaro va adempiuta nel domicilio del creditore, ossia, con riferimento all'ipotesi in questione, mediante versamento presso il conto corrente indicato dalla società finanziaria.

Tale indicazione trova applicazione, peraltro, solo nel caso in cui il luogo del pagamento non sia determinato dal contratto o dagli usi.

(32) Art. 1182, 3 c.c.

Pertanto:

- se dal contratto collettivo o in base agli usi aziendali il pagamento della retribuzione avviene presso l'azienda, mediante consegna di assegno al dipendente, il datore di lavoro può legittimamente effettuare il pagamento alla finanziaria presso il proprio domicilio, per esempio: compilando un assegno con l'importo della rata trattenuta dalla retribuzione del dipendente e consegnando ad una persona designata dalla società finanziaria, munita di documento idoneo a comprovare tale designazione, a ritirarlo presso la sede aziendale, dietro rilascio di specifica quietanza;
- ove, però, il contratto collettivo non preveda che la retribuzione debba essere pagata in azienda né vi sia un uso in tal senso, il datore di lavoro dovrà versare le rate della cessione pagando, come recita la norma del Codice Civile "presso il domicilio del creditore", cioè dovrà effettuare il versamento nel conto corrente presso la banca indicata dalla Finanziaria stessa.

L'articolo del Codice Civile richiamato dispone, tuttavia, che ove tale domicilio cambi e ciò renda più gravoso l'adempimento, il debitore (datore di lavoro) ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio, previa dichiarazione al creditore. L'azienda potrà, poi, chiedere di poter pagare presso il proprio domicilio anche ove quello indicato dal creditore (società finanziaria) renda più gravoso l'adempimento, ad esempio, richiesta di versamento presso banca estera.

Termini e modalità di versamento delle quote trattenute per cessione

Il datore di lavoro deve provvedere al versamento al soggetto cessionario delle quote di stipendio entro il mese successivo a quello cui le quote stesse si riferiscono.

Ciò significa che, se all'azienda viene notificato in un determinato mese un contratto di cessione, essendo tale contratto efficace nei confronti del datore di lavoro dal momento della notifica, l'obbligo di versare la trattenuta sulla retribuzione di competenza di quel mese dovrà essere adempiuto entro il mese "successivo a quello cui le quote si riferiscono".

Inoltre, si ricorda che, come per il pignoramento (v. Capitolo 2), anche per la cessione, la quota della retribuzione da trattenere nei limiti del quinto va calcolata sulla retribuzione percepita dal lavoratore al tempo della domanda del prestito, come risultante nella busta paga, al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

Per quanto riguarda il calcolo della quota da trattenere, molti istituti finanziari computano nella retribuzione annua (presa a base per il calcolo della rata) anche la tredicesima e le altre eventuali mensilità aggiuntive percepite dal lavoratore.

Pertanto, se la rata determinata dalla società finanziaria, calcolando l'incidenza delle mensilità annuali aggiuntive, dovesse superare il quinto della retribuzione del singolo

mese, all'Azienda, per non incorrere in eventuali responsabilità, converrà, in ogni caso, trattenere solo il quinto della retribuzione netta del mese, potendo poi operare eventuali conguagli con l'istituto bancario a fine anno, segnalando alla finanziaria tale circostanza.

1.12 Ipotesi di riduzione della retribuzione

Qualunque vicenda che incida sulla misura della retribuzione può, in concreto, produrre effetti anche sulla cessione dello stipendio: si pensi, per esempio, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, all'irrogazione di una sanzione pecuniaria o di una sospensione per illecito disciplinare che decurti la retribuzione, nonché ad ogni altra causa di riduzione dello stipendio derivante dalla sospensione del rapporto, come il ricorso alla cassa integrazione guadagni, quando interviene il provvedimento di sospensione, o l'assenza per malattia, qualora questa non sia coperta interamente dal datore di lavoro ma, in via principale, dall'istituto assicuratore, come nel caso degli operai.

Qualora lo stipendio gravato da trattenuta a titolo di cessione del quinto (retribuzione netta) subisca una riduzione pari o inferiore ad un terzo del suo ammontare, il datore di lavoro potrà continuare ad operare la trattenuta dalla retribuzione nella misura stabilita dalla società finanziaria (33).

Esempio: stipendio di 900,00 euro; rata calcolata dalla finanziaria pari a 170,00 euro; in seguito a trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time a 35 ore settimanali la retribuzione si riduce a 787,50 euro; l'azienda può continuare ad operare la trattenuta nella misura originaria.

Ove invece la riduzione sia superiore ad un terzo della retribuzione netta, la trattenuta non potrà eccedere la misura di un quinto della nuova retribuzione.

In tal caso occorrerà comunicare tempestivamente alla società finanziaria l'evento che determina la riduzione della retribuzione e chiedere che venga rideterminato l'importo della rata da trattenere (34).

Esempio: stesse condizioni di cui all'esempio precedente di 900,00 euro di retribuzione e di una quota da trattenere pari a 170,00 euro; in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a *part-time* a 20 ore settimanali la retribuzione si riduce a 450,00 euro ossia in misura superiore al terzo; la rata da trattenere andrà rideterminata, a cura della finanziaria, e non potrà eccedere i 90,00 euro, cioè 1/5 della nuova retribuzione netta.

(33) Art. 35, 1 T.U.

(34) Art. 35, 2 T.U.

Una considerazione particolare meritano i casi di Cassa Integrazione, quando sia intervenuto il provvedimento di sospensione, o di malattia, coperta, in via principale, dall'INPS, casi in cui le erogazioni corrisposte dal datore di lavoro non sono sempre tecnicamente qualificabili come "retribuzione", ma come "indennità", essendo soltanto anticipazioni del datore di lavoro come sostituto dell'istituto previdenziale.

In casi del genere è comunque opportuno per l'azienda continuare ad operare la trattenuta sulle erogazioni da corrispondere al lavoratore con le stesse modalità seguite per la trattenuta del quinto della "retribuzione". Prima di operare la trattenuta sull'indennità è consigliabile che il datore di lavoro acquisisca, in forma scritta, il consenso del lavoratore, in quanto le norme del T.U. autorizzano la cessione di una quota dello stipendio, mentre l'indennità non è tecnicamente "stipendio".

1.13 Rapporti tra datore di lavoro e società finanziaria

Certificati di stipendio – Atti di benestare

Per quanto concerne i dati, eventualmente, richiesti dalla società finanziaria, è consigliabile non sottoscrivere il c.d. "certificato di stipendio", con il quale la finanziaria acquisisce informazioni in ordine all'ammontare della retribuzione del lavoratore, alla sussistenza del rapporto, eccetera, non esistendo, a carico dell'azienda, alcun obbligo giuridico in tal senso.

L'obbligo di rilasciare al dipendente, che ne faccia richiesta, il "certificato dimostrativo di stipendio" è infatti previsto a carico della sola Pubblica Amministrazione ad opera dell'art. 57 del regolamento di attuazione del T.U. che, come si accennava nell'introduzione del 1° capitolo, non è esteso al settore privato.

Si suggerisce, altresì, di non sottoscrivere alcuna accettazione dell'intervenuta cessione, ossia il c.d. "*atto di benestare*", che generalmente viene fatto pervenire all'azienda contestualmente o successivamente alla notifica del contratto di cessione. Infatti, spesso i moduli forniti dalle società finanziarie contengono espressioni (come per esempio "la scrivente riconosce regolare l'atto notificato") che sembrano attribuire all'azienda un ruolo di certificatore della regolarità dell'operazione e della legittimità del contratto sottoscritto tra la società medesima e il dipendente, mentre il datore di lavoro, ricevuta la notifica di detto contratto, è tenuto soltanto ad operare la trattenuta e il versamento relativo e ad effettuare le comunicazioni attinenti a vicende rilevanti del rapporto di lavoro che possano influire sulla regolarità di tali adempimenti.

È, inoltre, consigliabile che l'azienda, al fine di evitare eventuali contestazioni del lavoratore, prima di procedere al versamento della quota ceduta, acquisisca, ove possibile, la conferma, da parte del medesimo, dell'avvenuto finanziamento.

Adempimenti nel corso della cessione

Si ricorda che, qualora lo stesso credito del lavoratore abbia formato oggetto di più cessioni a più società finanziarie, prevale la cessione notificata per prima al datore di lavoro: in questo caso sarà opportuno che l'azienda, non appena ne venga a conoscenza, comunichi per iscritto alla finanziaria nei cui confronti è stata contratta la seconda cessione, che ne è stata notificata una in precedenza e quindi di non poter dare corso alla seconda trattenuta.

Qualora la seconda cessione sia stata contratta per estinguere la precedente, andrà fatta una comunicazione alla finanziaria e per conoscenza al lavoratore specificando che si darà luogo alla nuova trattenuta solo in seguito ad avvenuta conferma da parte del dipendente dell'avvenuta estinzione della prima cessione. Ove non venisse fornita tale prova dal lavoratore, è consigliabile per l'azienda astenersi dall'effettuare la trattenuta relativa alla seconda cessione fintanto che non venga estinta la prima.

Adempimenti in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

L'azienda deve trasmettere direttamente alla finanziaria, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, quanto dovesse risultare necessario per il saldo del debito contratto, nei limiti delle competenze di fine rapporto, previa determinazione dell'importo del debito residuo da parte della finanziaria stessa.

Se il rapporto cessa per pensionamento, il datore di lavoro deve informare anche l'Istituto previdenziale che sulla retribuzione è in corso una cessione, comunicando tutti dati necessari affinché l'Istituto possa disporre, fin dall'inizio, la trattenuta delle ulteriori quote sulla pensione.

1.14 Cessione del compenso dei lavoratori parasubordinati

La Legge, modificando l'art. 52 del T.U., ha riconosciuto anche ai lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, agenti e rappresentanti di commercio, ecc., la facoltà di contrarre prestiti a fronte della cessione del quinto del compenso che abbia "carattere certo e continuativo".

Nel caso, invece, di pignoramento o sequestro, la Legge ha precisato che ai lavoratori in questione si applica la disciplina contenuta nell'art. 545 c.p.c. (v. Capitolo 2).

Per i soggetti in questione, la facoltà di contrarre prestiti a fronte della cessione del proprio compenso nei limiti del quinto è subordinata a due condizioni:

- che il loro rapporto di lavoro non sia di durata inferiore a dodici mesi;
- che il compenso pattuito abbia carattere certo e continuativo.

In relazione al primo requisito, potrebbe porsi un problema di prova in ordine alla durata per quei contratti in cui la durata stessa non sia esplicitamente determinata dalle parti, ma semplicemente "determinabile" in quanto, per esempio, legati al raggiungimento di un risultato o al completamento di un'opera.

In relazione al secondo aspetto deve dirsi che il requisito della certezza non sempre risulta agevolmente riconducibile al compenso dei collaboratori in esame, come ad esempio nel caso in cui il corrispettivo sia calcolato in relazione ad indici connessi al raggiungimento dei risultati concordati tra le parti.

In ogni caso, la cessione non può comunque eccedere la scadenza del contratto in essere del collaboratore (35).

(35) Art. 52, 3 T.U.

CAPITOLO 2

Pignoramento della retribuzione

2.1 Definizione

Il creditore di una determinata somma nei confronti del lavoratore (banca, agenzia delle entrate, ex coniuge, ecc.), al fine di ottenerne il pagamento, ove il medesimo non vi provveda in maniera spontanea, dopo aver ottenuto un titolo esecutivo (sentenza di condanna, decreto ingiuntivo), può procedere all'espropriazione forzata dei beni appartenenti al lavoratore stesso.

Il primo atto con cui si procede a tale espropriazione è il pignoramento, ossia l'ingiunzione fatta dall'ufficiale giudiziario al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, i beni assoggettati ad esecuzione.

L'art. 545 c.p.c. prevede che il creditore possa far pignorare anche crediti che il debitore ha nei confronti di terzi, c.d. pignoramento presso terzi. Quello alla retribuzione è, appunto, un credito che il lavoratore ha nei confronti dell'azienda e per effetto della previsione contenuta nella norma citata, il creditore del dipendente di un'azienda può agire per ottenere il pignoramento della retribuzione del medesimo; l'azienda è tenuta, di conseguenza, a determinati adempimenti, pur non essendo parte del rapporto tra dipendente e creditore precedente (banca, agenzia delle entrate, ex coniuge, ecc.).

2.2 Atto di pignoramento

All'azienda viene notificato, tramite ufficiale giudiziario, un atto di pignoramento che contiene:

- a) l'indicazione del credito per il quale si procede;
- b) il titolo esecutivo (sentenza di separazione, decreto ingiuntivo, ecc.);
- c) l'indicazione generica delle somme dovute;
- d) l'intimazione al datore di lavoro di non disporre delle somme dovute al lavoratore "nei limiti di legge" senza ordine del giudice: l'esatta quantificazione della trattenuta da operare verrà stabilita dal giudice successivamente alla dichiarazione resa dal datore di lavoro in apposita udienza. In attesa di quantificazione, operativamente, l'azienda, al fine di rispettare l'obbligo di astenersi dal disporre delle retribuzioni del dipendente che possano

compromettere la tutela del creditore pignorante, con conseguente responsabilità risarcitoria nei confronti del creditore stesso, potrà:

- 1) concordare con il creditore o con il legale che ha attivato il pignoramento l'entità della cifra provvisoria da trattenere e accantonare mensilmente, nei limiti di legge, fino al momento della sua definitiva quantificazione; oppure
 - 2) trattenere e accantonare un importo pari a 1/5 delle competenze dovute al lavoratore al netto di contributi e ritenute fiscali;
- e) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore pignorante nel comune in cui ha sede il tribunale competente per l'esecuzione;
 - f) la citazione del datore di lavoro (terzo pignorato) e del debitore (lavoratore) a comparire davanti al giudice dell'esecuzione al fine di rendere la dichiarazione circa l'entità delle somme dovute a titolo di competenze di lavoro (36).

Questa dichiarazione risulta necessaria, in quanto il creditore pignorante non sempre può conoscere l'esatto ammontare dei crediti che il lavoratore ha nei confronti dell'azienda. Solo in seguito a tale dichiarazione il giudice potrà stabilire l'importo della trattenuta mensile da operare. Il datore di lavoro, che è tenuto a presentarsi personalmente o a mezzo di persona munita di procura speciale, in questa occasione, dovrà specificare oltre all'ammontare delle somme di cui risulta debitore nei confronti del lavoratore, anche gli eventuali sequestri/pignoramenti precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli siano state notificate o che egli abbia accettato.

Si ricorda che il datore di lavoro, dal giorno in cui gli viene notificato l'atto di pignoramento, è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode (37) e, pertanto, non può compiere atti che potrebbero compromettere la tutela del creditore pignorante, naturalmente nei limiti previsti dalla legge.

2.3 Misura del pignoramento

Dal 1° gennaio 2005, ossia a decorrere dall'estensione della disciplina del T.U. al settore privato, il pignoramento (ed il sequestro) di stipendi, salari, retribuzioni equivalenti, nonché pensioni e altri "assegni di quiescenza" è consentito solo nelle misure stabilite dall'art. 2, c. 1 dello stesso T.U.

(36) Art. 547 c.p.c.

(37) Art. 546 c.p.c.

In particolare:

1. se il pignoramento avviene a tutela di crediti alimentari, esso è consentito nella misura fissa di 1/3 della retribuzione (al netto delle ritenute previdenziali e fiscali) e non nella misura autorizzata dal giudice secondo quanto previsto dalla disciplina previgente (38);
2. per tutti i debiti verso lo Stato e verso gli altri enti ed aziende e imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego, il pignoramento è consentito nel limite di 1/5 delle somme stesse al netto delle ritenute;
3. per tributi allo Stato, alle province e comuni, il pignoramento è ammesso nel limite di 1/5 della retribuzione netta.

L'art. 2, c. 2 T.U. prevede poi il limite di 1/5 per il simultaneo concorso di pignoramenti e sequestri per crediti di qualsiasi natura diversi da quelli per cause alimentari, mentre la disciplina precedente prevedeva il limite della metà della retribuzione per il simultaneo concorso di pignoramenti per qualsiasi tipo di credito (39).

Solo nel caso in cui vengano notificati all'azienda simultaneamente pignoramenti per crediti alimentari in concorso con altri per crediti di natura diversa, tali pignoramenti sono ammessi nella misura massima della metà della retribuzione netta spettante al medesimo dipendente (40).

Infine, per quanto riguarda il pignoramento e il sequestro del trattamento di fine rapporto (41), incluse tra le indennità pignorabili e sequestrabili nei limiti del quinto, la disciplina, risultante dall'avvenuta estensione del regime dei dipendenti pubblici a quelli privati, non è cambiata. Infatti, la Corte Costituzionale (42) ha stabilito che anche il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici e ora anche dei dipendenti privati deve considerarsi pignorabile e sequestrabile nei limiti del quinto per qualunque credito, ad eccezione di quelli alimentari, per i quali valgono i limiti sopra evidenziati.

Anche per quanto riguarda il concorso di pignoramenti e sequestri sul trattamento di fine rapporto valgono le disposizioni sopra richiamate.

(38) Art. 545, c. 3 c.p.c.

(39) Art. 545, c. 5 c.p.c.

(40) Art. 2, c. 2 T.U.

(41) Art. 545, c. 3 c.p.c.

(42) Sentenza n. 99/1993.

2.4 Modalità per effettuare la trattenuta

In seguito all'estensione della disciplina del T.U. al settore privato, l'azienda, alla quale viene notificato un atto di pignoramento, pur non essendo parte del rapporto tra il dipendente e il creditore pignorante (banca, agenzia delle entrate, ex coniuge, ecc.) è tenuta comunque al rispetto dei limiti di pignorabilità previsti dalla legge.

Il datore di lavoro, dal giorno in cui gli viene notificato l'atto di pignoramento, è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode: pertanto, non può compiere atti che possano compromettere la tutela del creditore pignorante, nei limiti previsti dalla legge.

Quanto alle modalità di calcolo delle trattenute, il T.U. prevede solo che le quote oggetto di pignoramento e sequestro si determinano sull'importo della retribuzione calcolata al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.

Il pignoramento opera, pertanto, sulle competenze, al netto delle trattenute previdenziali e delle ritenute fiscali, che l'azienda deve al lavoratore a titolo di stipendi, salari ed altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese, in caso di risoluzione di questo, le competenze dovute a titolo di trattamento di fine rapporto.

Stante la formulazione della norma non si distingue tra competenze correnti e competenze ultramensili.

Non può essere sottoposto a pignoramento l'assegno per il nucleo familiare, fatta eccezione per il caso in cui il credito in forza del quale viene promosso il pignoramento sia un credito per alimenti, vantato da un soggetto (ex coniuge, figli minori a carico) nei cui confronti il lavoratore è tenuto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare (43).

Per completezza si segnala che il Garante per la privacy, nell'accogliere l'istanza di un dipendente della pubblica amministrazione che chiedeva che venisse cancellata dalla propria busta paga la voce "pignoramento", ha stabilito che nel cedolino del dipendente, la somma relativa alla trattenuta operata dall'azienda non deve essere indicata con la voce "pignoramento", ma con altra formula (come per esempio "altre trattenute") o da codici identificativi che rendano ugualmente comprensibile la voce, senza rivelare però delicati aspetti della vita privata del lavoratore.

Il Garante ha dettato le indicazioni sopra riportate in quanto il cedolino dello stipendio può essere esibito sia in circostanze nelle quali interessa appurare solo il livello stipendiale, sia in altri casi nei quali è necessario siano specificate le causali delle varie voci, per identificare la porzione di retribuzione disponibile.

(43) Art. 22 D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (T.U. sugli assegni familiari).

In questi casi non devono però emergere delicati aspetti relativi a rapporti familiari o a provvedimenti giudiziari, quale è appunto il pignoramento: le finalità di documentazione e di trasparenza possono essere ugualmente perseguiti attraverso l'utilizzo di diciture meno dettagliate.

* * *

I testi dei provvedimenti normativi citati sono riportati nella Appendice normativa alla presente monografia.

APPENDICE NORMATIVA

Codice Civile

Capo V Della cessione dei crediti Art. 1260. Cedibilità dei crediti.

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 1 febbraio 2007, n. 2209 in Altalex Massimario.

Art. 1261. Divieti di cessione.

I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Art. 1262. Documenti probatori del credito.

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

Art. 1263. Accessori del credito.

Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pugno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.

Art. 1264. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Art. 1265. Efficacia della cessione riguardo ai terzi.

Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

Art. 1266.

Obbligo di garanzia del cedente.

Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.

Art. 1267.

Garanzia della solvenza del debitore.

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"

Comma 137, articolo unico – Legge 30 dicembre 2004 n. 311

137. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonchè le aziende private»;
- b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati»;
- c) l'articolo 34 è abrogato;
- d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: «a norma del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II e del presente titolo».

Legge 14 maggio 2005, n. 80

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"

Art. 13-bis.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al primo comma, dopo le parole: "salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli" sono inserite le seguenti: "ed in altre disposizioni di legge";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario";

b) all'articolo 52:

1) al primo comma, le parole: "per il periodo di cinque o di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore ai dieci anni"; e sono sopprese le parole: "ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità";

2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.

I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile";

c) all'articolo 55:

1) al primo comma, la parola: "13," e' soppressa;

2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa la parola: "Non" e le parole: "Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica"; nel secondo periodo le parole: "Lo stesso divieto vale per" sono sostituite dalle seguenti: "Non si possono perseguire".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) " pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211

Art. 1

346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purchè recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo»; *b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;*

c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»; *d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma»;*

e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;

f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1950, N. 180 – TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
MODIFICATO E INTEGRATO DALLE LL. 311/2005 E 80/2005**

- OMISSIONS -

TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

TITOLO I

DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI

Articolo 1

Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti

Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le Province, i Comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti (1).

Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.

I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni (2).

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro (2).

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario (2).

Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo (3).

N.B.: La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2002, n. 506, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 137, lett. a) L. 30 dicembre 2004, n. 311 e, successivamente, così modificato dall'art. 13-bis, comma 1, lett. a), n. 1, D.L. 14 marzo 2005 n. 35.

(2) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, comma 1, lett. a), n. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 346, lett. a), L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 2

Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1. fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2. fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro;

3. fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle Province ed ai Comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato (1) (2).

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrono anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

(1) La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero nelle parti in cui:

- in contrasto con l'art. 545, quarto comma del codice di procedura civile, non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 del presente decreto fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale (sentenza 25 marzo 1987, n. 89);

- non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale (sentenza 26 luglio 1988, n. 878);

- esclude per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 del presente decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti (sentenza 19 marzo 1993, n. 99).

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2002, n. 506, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

Articolo 3 **Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali**

Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'Ufficio.

Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del Direttore generale.

N.B.: La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1994, n. 231, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziché presso l'organo dell'amministrazione che è titolare del potere di disporre la spesa.

Articolo 4 **Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche Amministrazioni**

Per gli impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale gli impiegati e salariati dipendono, in persone di chi ne ha la legale rappresentanza.

Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.

Articolo 5 **Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario**

Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere

conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi (1).

(2)

Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse. Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005 (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 346, lett. b), L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(2) Comma abrogato dall'art. 28, comma 9, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 346, lett. c), L. 23 dicembre 2005, n. 266.

TITOLO II

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO

Articolo 6

Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione

Gli impiegati civili e militari e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.

I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salvo l'applicazione degli articoli 13 e 23.

Articolo 7

Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione

La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza.

Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518.

Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.

Articolo 8

Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari

Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6:

a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato.

Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo;

b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.

Articolo 9
Personali speciali che godono della facoltà di cessione

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei Lincei, a quello dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.

Articolo 10
Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi

Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.

Articolo 11
Regolazione della facoltà di cessione per il personale delle Ferrovie dello Stato

Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la facoltà di contrarre i prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano.

Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente titolo.

Articolo 12
Del salario degli operai dello Stato ai fini della cessione

Il salario degli operai dello Stato è considerato, ai fini dell'art. 6, fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera.

La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo Stato è ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.

Articolo 13
Personale assunto con contratto a tempo determinato

Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell'art. 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto ad un trattamento di quiescenza od altro equivalente.

La cessione non può eccedere il periodo di tempo, che a contare dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.

Articolo 14
Trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltà di cessione

Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.

Articolo 15
Istituti ammessi a concedere prestiti

Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti,

gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.

Articolo 16 **Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni**

È costituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" amministrato, con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo. Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.

Il Fondo è destinato:

1. a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;
2. a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.

I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.

Articolo 17 **Contributi a favore del Fondo**

Salvo quanto è disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato e ai personali di cui agli articoli 9 e 10 è ritenuto ogni mese, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio o del salario lordo mensile.

I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.

L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta.

La restituzione avviene senza interessi.

Articolo 18 **Contributo dovuto per i segretari comunali a favore del Fondo**

Per i segretari comunali i contributi al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo.

Il contributo è dovuto da ciascun Comune sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto dalla legge comunale e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o si avvalga dell'opera del segretario di altro Comune.

Il contributo è dovuto per l'intero anno ed è indipendente dalla persona del titolare, nonché dalle circostanze che il titolare si trovi in posizione di aspettativa o disponibilità, senza stipendio o con stipendio ridotto, ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto. Il Comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale, ma rimane a carico del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilità, aspettativa o qualsiasi altro motivo.

Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Articolo 19 **Versamento dei contributi al Fondo**

I contributi a carico degli impiegati e militari retribuiti sul bilancio dello Stato sono versati dalle singole amministrazioni centrali al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, all'inizio dell'esercizio finanziario, in ragione dei quattro quinti del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per stipendi.

La residua parte è calcolata e versata in base agli stipendi effettivamente pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo della spesa.

Per i salariati dello Stato e per i personali di cui agli articoli 9 e 10, eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono essere versati a semestri posticipati, nei primi cinque giorni di gennaio e luglio.

Articolo 20 **Riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali**

Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato emette, entro l'aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per l'anno solare in corso, a carico dei Comuni di ogni Provincia. Il ruolo è reso esecutivo dal prefetto e trasmesso all'Ufficio provinciale del tesoro per la riscossione presso la Sezione di tesoreria provinciale.

Contemporaneamente è trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, con l'indicazione del contributo a suo carico; il comune deve versarne l'importo in unica soluzione nel mese di giugno.

Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato dai comuni debitori entro il mese successivo a quello della notificazione dell'estratto del ruolo.

Articolo 21 **Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia del Fondo**

I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia.

La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo purché tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.

Articolo 22 **Comitato amministrativo e suoi compiti – Somministrazione dei prestiti diretti**

La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è deliberata da un Comitato amministrativo presieduto dal Sottosegretario di Stato per il tesoro e costituito dal capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, vice presidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati, per ogni biennio, con decreto del Ministro del tesoro, e cioè:

1. due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sino a quando non potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute;
2. uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su designazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;
3. quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al primo comma dell'art. 75, il membro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti cesserà di far parte del Comitato.

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato designa, per ogni biennio, un segretario effettivo ed uno supplente di grado non inferiore al 9° di gruppo A.

Spetta inoltre al Comitato:

- a) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
- b) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;
- c) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui all'art. 26, nonché della misura del premio compensativo dei rischi e del concorso nelle spese di amministrazione di cui all'art. 27;
- d) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi su c/c infruttifero di cui all'articolo 50;
- e) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di proprietà del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sentito l'Ufficio tecnico erariale;
- f) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi disponibili.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Comitato, in materia di concessione di prestiti, sono insindacabili nel merito.

La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.

In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita, la concessione si ha come non avvenuta.

Articolo 23 Casi di limitazione della durata dei prestiti

L'impiegato o il salarciato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento a riposo.

Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.

Articolo 24 Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti

Non possono ottenere prestiti:

- a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;
- b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salarciati che abbiano compiuto o compiano nell'anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne;
- c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
- d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni indicate nell'art. 8.

Articolo 25 Casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della garanzia

Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia.

Articolo 26 Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti

Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del Comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito. L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.

Articolo 27 Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi

Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:

- a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo precedente, con decreto del Presidente della Repubblica;
- b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salvo nuova determinazione da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).

Articolo 28 **Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti**

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o da altri istituti.

Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma (1).

Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 346, lett. d), L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 29 **Versamento delle quote trattenute per cessione**

Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'ente cessionario entro il mese successivo a quello in cui si riferiscono.

Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da parte del Fondo delle quote o parti di quote che in seguito risultassero non dovute.

Articolo 30 **Ritenute e versamenti delle quote cedute dai segretari comunali Azioni per mancato versamento**

I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce.

Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio, l'ente cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, l'ente cessionario può esperire azione tanto contro il comune, quanto contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in proprio e solidamente.

Articolo 31 **Procedimento coattivo dei Comuni per somme dovute al Fondo**

Se il comune non esegue il pagamento delle somme dovute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nei termini di cui ai precedenti articoli 20 e 30, l'esattore delle imposte dirette, dietro ordine dell'Intendenza di finanza, deve ritenerne l'ammontare sulla prima rata bimestrale della sovrapposta comunale o, quando questa non sia disponibile per deleghe od impegni legali preesistenti e prevalenti, sulla prima rata degli altri proventi comunali dei quali sia affidata la riscossione all'esattore. Le somme ritenute devono essere versate immediatamente al Fondo creditore.

In mancanza di fondi in cassa, l'esattore deve anticipare le somme necessarie percependone, a carico del Comune, l'interesse in misura uguale al tasso ufficiale di sconto.

Se l'esattore non esegue l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si procede contro di lui a termini delle disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette, per mezzo della Intendenza di finanza.

Le indennità di mora a carico dell'esattore vanno a beneficio del Fondo.

Se l'esattore delle imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure l'esattore non ha in riscossione rendite o proventi del Comune liberi da vincoli e in misura sufficiente, l'Intendenza di finanza dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora al saggio legale dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Articolo 32 **Rischi che assume il Fondo con la garanzia Conseguenti obblighi e diritti**

Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dell'art. 16 il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti rischi:

- a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
- b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità o altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
- c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta dell'intera quota ceduta.

Il Fondo ha facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza.

Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate per conto del cedente, con gli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui all'art. 45.

Articolo 33

Limiti per gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo

Gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono contenuti nei limiti del patrimonio del Fondo stesso.

Articolo 34

Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo

Articolo abrogato dall'art. 1 c. 137 lett. c) L. 30 dicembre 2004 n. 311

Articolo 35

Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione

Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi è recuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all'art. 45.

Articolo 36

Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate

Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza, produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della prestata garanzia, debba versare all'istituto cessionario.

Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione del Fondo la denuncia del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia.

Articolo 37

Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto o fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti.

In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o salario.

Articolo 38 **Estinzione anticipata di cessione**

Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguere la cessione mediante versamento dell'intero debito residuo.

In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.

Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.

Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.

Articolo 39 **Rinnovo di cessione**

È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.

Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.

Articolo 40 **Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente**

In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art. 38.

Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.

L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che l'istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione.

Articolo 41 **Obblighi degli istituti mutuanti verso il Fondo**

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della garanzia, devono versare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato le ritenute eseguite a norma dell'art. 27 sull'importo dei mutui da essi concessi e garantiti dal Fondo. In caso d'inadempimento, l'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito rimangono sospesi.

Articolo 42 **Nullità di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti Inefficacia di atti riguardanti quote cedute**

Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario.

Sono nulle del pari le procedure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo.

Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio o di salario cedute.

Articolo 43 **Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza**

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.

La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.

Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.

Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38.

Articolo 44 **Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza**

Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.

Articolo 45 **Procedimenti coattivi – Casi di eccezione**

Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, può recuperare il suo credito, ove non possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 o 44 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salvo la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore.

Il Fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona uscita conferite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, nonché i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato.

Articolo 46 **Estinzione di obbligazione verso il Fondo per decesso del debitore**

La morte dell'impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Articolo 47 **Agevolazioni fiscali**

I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono esenti dalle tasse di bollo.

Le concessioni di mutui dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalità della registrazione. I redditi del Fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.

I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 15 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con l'aliquota speciale stabilita dall'art. 42 tabella allegato B), regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.

Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati nell'art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento.

Articolo 48 **Patrimonio del Fondo – Rendiconto – Controllo della Corte dei Conti**

Il patrimonio del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è costituito:

- a) dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 32;
- b) dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del Fondo e da quello dei beni mobili che ne costituiscono l'arredamento;
- c) da titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- d) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilità dei conti correnti di cui all'art. 50.

I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto, da allegarsi al bilancio consuntivo del Ministero del tesoro. Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in vigore e i pagamenti a carico del Fondo ha luogo in sede di consuntivo.

Articolo 49 **Contributi e rimborsi dovuti dal Fondo al Tesoro**

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato versa al Tesoro dello Stato, a titolo di contributi, distinte somme da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per:

- a) stipendi al personale di ruolo;
- b) spese di stampati e di cancelleria;
- c) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua e di energia elettrica ai locali sede della gestione del Fondo.

Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al Tesoro le somme erogate per spese di liti, per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 22 e di eventuali Commissioni, per indennità di viaggio e di soggiorno, o per missioni inerenti all'accertamento e alla riscossione di somme dovute al Fondo, per premio giornaliero di presenza, per compensi di lavoro straordinario, per compensi speciali relativi a particolari esigenze di servizio a favore del personale, per retribuzioni al personale avventizio e per altre spese di amministrazione.

Nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette spese.

Nel bilancio dell'entrata dello Stato è iscritto uno speciale capitolo con stanziamento corrispondente al complesso di detti capitoli del bilancio della spesa, al quale il Fondo deve versare il complesso dei contributi e rimborsi suddetti.

Articolo 50 **Conti correnti del Fondo con il Tesoro**

È istituito un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale affluiscono i versamenti dovuti al Fondo per contributi, premi compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo stesso conto corrente sono prelevate le somme occorrenti per somministrazioni di prestiti concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per altro titolo.

È istituito presso il Tesoro un conto corrente fruttifero intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale sono versate le somme eccedenti le necessità correnti. Detto conto corrente frutta interesse pari alla media del saggio dei buoni ordinari del Tesoro.

TITOLO III **DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEI DIPENDENTI DELLO STATO NON GARANTITI DAL FONDO, DEGLI IMPIEGATI E DEI SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO E DEI DIPENDENTI DI SOGGETTI PRIVATI (*)**

(*) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 137, lett. b), L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 51 **Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti**

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilitate nell'art. 6.

Articolo 52 **Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro**

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo (1).

Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente e al presente comma non si applica il limite del quinto (2).

I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purche' questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 13-bis, comma 1, lett. b), n. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(2) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 14 marzo 2005 n. 35 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 346, lett. e), L. 23 dicembre 2005 n. 266.

(3) Comma aggiunto dall'art. 13-bis, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

Articolo 53 **Istituti autorizzati a concedere prestiti**

Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 15.

Articolo 54 **Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie**

Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito (1).

Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 137, lett. d), L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 55 **Applicabilità di disposizioni del Titolo II – Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio – Eccezioni**

Per le operazioni di prestiti verso cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli

7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi alla Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio (1).

Alla cessazione del servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego di lavoro.

Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del "Fondo per le indennità agli impiegati" previsti dagli articoli 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dall'art. 14 del decreto stesso.

Si possono perseguiti le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica. Non si possono perseguiti i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo (2).

(1) Comma modificato dall'art. 13-bis, comma 1, lett. c), n. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 346, lett. f), L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(2) Comma così modificato dall'art. 13-bis, comma 1, lett. c), n. 2, D.L. 14 marzo 2005 n. 35.

Articolo 56 **Applicabilità di disposizioni a personali di istituti di istruzione**

Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti di istruzione contemplati nell'art. 10, quando detti istituti non abbiano assunta l'obbligazione di far contribuire tutto il personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Articolo 57 **Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato non aventi assegni fissi e continuativi**

Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purché la cessione sia fatta da società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva categoria.

TITOLO IV **DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI NONCHÉ LE QUOTE PER SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI NAZIONALI**

Articolo 58 **Facoltà e limiti delle deleghe**

Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari ed economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito.

La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento del prezzo dell'alloggio.

Articolo 59 **Notificazione delle deleghe**

Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e salariati o pensionati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo sono notificate all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio, che ne dà comunicazione alle amministrazioni interessate, con le occorrenti istruzioni per la osservanza della legge.

Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono notificate all'amministrazione medesima, nella persona del Direttore generale.

Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre Amministrazioni od imprese pubbliche sono notificate ai capi delle Amministrazioni od imprese medesime.

Articolo 60 Ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni – Notificazione

Il Ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal Ministero stesso o dalla cessata Unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le Amministrazioni dello Stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio ai propri dipendenti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per le case di loro proprietà, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la gestione propria e per quella del cessato Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, quando gli alloggi sono ceduti in proprietà, dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati, riscuotono le quote del prezzo, le pignori ed i canoni d'uso mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla metà di tali emolumenti.

L'amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pignori o canoni d'uso notifica l'importo delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi, salari o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il pagamento di tali assegni e, qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati statali, ne dà notizia anche all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Articolo 61 Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a promuovere, per morosità, ritenute d'ufficio

Quando i soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilità di ammortamento dei mutui, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per spese generali, la Cassa è autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonché sugli eventuali compensi o indennità straordinarie di qualunque specie.

La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti suindicati.

Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o più volte nel pagamento di quote di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo.

Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati dello Stato, la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, della richiesta di ritenute rivolta alle singole amministrazioni.

Articolo 62 Facoltà delle amministrazioni di cui all'art. 60 a promuovere ritenute per morosità

Le amministrazioni indicate nell'art. 60 possono procedere a carico dei debitori a norma dell'art. 61 quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed in tutti i casi di morosità.

Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e alle cooperative di ferrovieri che, già finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta altri mutui dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Questa, in caso di morosità degli assegnatari degli alloggi, è autorizzata ad avvalersi delle disposizioni predette anche per il ricupero delle somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.

Articolo 63 Effetti della riduzione dell'emolumento sulle ritenute per delega

La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pignone o prezzo di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita anche nel caso di riduzione dell'emolumento sempre che questa non ecceda il terzo dell'emolumento stesso.

In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al limite della metà dello stipendio, salario o pensione ridotti, salvo all'ente creditore ogni azione su altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di quote non percette.

Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta continua ad essere operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito l'emolumento.

Articolo 64
Inefficacia di atti su quote delegate o soggette a ritenute

Sono inefficaci, rispetto allo Stato e agli altri enti debitori degli stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta per pagamento di prezzo, pigione o canone d'uso degli alloggi di cui al presente titolo.

Articolo 65
Deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali

Gli impiegati civili e militari delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello Stato hanno facoltà di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d'interesse nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote mensili uguali di stipendio o di pensione entro il limite del quinto, valutato al netto delle ritenute, per un periodo non eccedente un anno.

Articolo 66
Agevolazioni fiscali e modalità per le deleghe
di cui al precedente articolo

La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato è esente da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell'Istituto di credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutata al netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione.

Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro esemplare all'Amministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.

TITOLO V
DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI, PENSIONI
Articolo 67
Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto

In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.

Articolo 68
Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni

Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermo restando i limiti di cui all'art. 2.

Articolo 69
Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni

Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dell'art. 58 e la ritenuta a norma dell'art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate.

La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62.

Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.

Articolo 70
Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione

Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso. Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 71
Crediti dello Stato per responsabilità amministrative e contabili

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei crediti dello Stato derivanti da responsabilità amministrative o contabili dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni ai dipendenti stessi.

Articolo 72
Personale daziario di cessate gestioni statali

Le disposizioni del titolo II si applicano anche al personale daziario passato dalla cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia ai comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga alle dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio delle imposte di consumo.

Articolo 73
Personale dell'amministrazione dell'ex casa reale

Le disposizioni del titolo II e dei titoli IV e V del presente testo unico si applicano al personale dell'ex casa reale amministrato dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Articolo 74
Rimborsabilità di contributi rilasciati a favore del Fondo

Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1556, avevano raggiunto i 65 anni di età se impiegati, e 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi rilasciati a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario. Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi. L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio.

Articolo 75
Debito del Fondo verso la Cassa depositi e prestiti

Per la graduale estinzione del residuo debito del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, è aperto presso la Cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al quale il Fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una annualità di dieci milioni di lire fino ad estinzione del debito.

Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione del debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.

Articolo 76
Anticipazioni del Tesoro a favore del Fondo

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato per la concessione di prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del presente testo unico, entro il limite massimo di lire cinquecento milioni per anno solare all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del Tesoro

ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le eventuali valutazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.

La concessione delle anticipazioni avrà termine il 31 dicembre 1956.

Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo comma si applica lo stesso saggio d'interesse dei prestiti concedibili dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato con le proprie disponibilità.

Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui al primo comma, saranno ammortizzate in cinque annualità costanti, comprensive di capitale e di interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio dell'entrata, rispettivamente per la quota capitale e per la quota interesse.

L'ammortamento avrà inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo ed il versamento di ogni annualità dovrà essere eseguito entro il mese di gennaio.

Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate in apposito capitolo della categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, al conto corrente fruttifero che il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato tiene con il Tesoro, giusto il disposto dell'art. 50 del presente testo unico.

Articolo 77 Anticipazioni dell'E.N.P.A.S. a favore del Fondo

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è autorizzato, ai termini dell'articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue normali necessità, ed in genere ogni sua attività patrimoniale, anche in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Le anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurerà all'Ente un interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.

**Art. 409 Codice Procedura Civile
(Controversie individuali di lavoro)**

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

- 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
- 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziale, di partecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salvo la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- 5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempre che non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797
Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.

Art. 22
(Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048)

Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Art. 2113 Codice Civile Rinunzie e transazioni

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.

Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 27 luglio 2007, n. 16682 in Altalex Massimario.

Art. 410. (1) Codice Procedura Civile (Tentativo obbligatorio di conciliazione)

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione.

(1) Articolo così da ultimo modificato dal Dlgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

Art. 411. (Processo verbale di conciliazione)

Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.

Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale (1) nella cui circoscrizione e' stato formato. Il giudice (1), su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale⁽¹⁾ nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice⁽¹⁾, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

(1) Le parole "pretura" e "pretore" sono state sostituite dalle parole "tribunale" e "giudice" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

**Art. 1723 Codice Civile
Revocabilità del mandato.**

Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.

Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.

Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari"

Art. 8.
Finanziamento

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari e' attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme e' attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari e' stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
 - a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
 - b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23

agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando e' trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, e' consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, e' consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).

8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudentiale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.

11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.

13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonche' le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.

NOTA COVIP DEL 30 MAGGIO 2007
ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CESSIONI DEI DIRITTI DI CREDITO VERSO
LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Premessa

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute in merito alle modalità applicative dell'art. 11, comma 10, del d. lgs. n. 252/2005 relativo alla cessione delle prestazioni maturate presso le forme pensionistiche complementari, la Commissione reputa opportuno fornire alcune indicazioni che possono costituire un utile punto di riferimento nell'attuazione della normativa richiamata.

L'art. 11, comma 10, del d. lgs. n. 252/2005 dispone che *"Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni di cui al comma 7, lett. a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria (...). I crediti relativi a somme oggetto di riscatto parziale o totale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7 lett. b) e c) non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità".*

Dalle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 10 si rileva che:

- la posizione individuale durante la fase di accumulo non è aggredibile da parte dei creditori del lavoratore né disponibile da parte del lavoratore stesso;
- le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina vigente in materia per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria;
- i riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'iscritto sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli.

Limiti alla cedibilità delle prestazioni

I limiti normativi alla cedibilità della pensione di base sono disciplinati nell'art.1 del D.P.R. n.180/1950, come modificato dall'art.13 bis del d.l. n.35/2005, secondo il quale i pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni, facendo salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuataro.

Le prestazioni in rendita e in capitale e le anticipazioni per spese sanitarie erogate dalle forme pensionistiche complementari risultano quindi cedibili nella misura di un quinto al netto delle ritenute fiscali e del trattamento minimo INPS.

Effettuazione della scelta circa la destinazione del TFR

Si ritiene, in primo luogo, utile rilevare che la cessione in garanzia del TFR non può considerarsi preclusiva della possibilità di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari in forma esplicita o tacita, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8, comma 7, del d. lgs. n. 252/2005. Ovviamente, nell'effettuare le proprie scelte, il lavoratore dovrà valutare anche le possibili implicazioni derivanti dall'applicazione delle specifiche clausole del contratto di finanziamento, con particolare riguardo alle fattispecie di inadempimento contrattuale, nonché gli effetti, sempre sotto il profilo del rapporto contrattuale con la società finanziaria, delle possibili riduzioni della garanzia prestata. Resta, inoltre, ferma l'opportunità che i datori di lavoro, ai quali fossero stati notificati atti di cessione in garanzia del TFR, diano informativa all'istituto mutuante della scelta del lavoratore di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare, che determina il venir meno dell'accantonamento presso il datore di lavoro medesimo dei flussi futuri di TFR.

Conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro

La normativa in esame viene in particolare in rilievo nel caso in cui il lavoratore contraente un prestito da estinguere con cessione del quinto dello stipendio e cessione in garanzia del TFR cessi il rapporto di lavoro – e quindi le trattenute sullo stipendio – avendo conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare.

Al riguardo, si reputa utile elaborare due distinte ipotesi, la prima relativa al caso in cui l'iscritto cessi il rapporto di lavoro senza maturare il diritto a pensione (ipotesi n. 1); la seconda, avendo maturato il diritto a pensione (ipotesi n. 2).

Ipotesi 1 (Cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato i requisiti per la prestazione di previdenza complementare)

- il lavoratore in occasione della stipula del finanziamento (o attraverso un patto accessorio al contratto originario) cede al mutuante i diritti patrimoniali verso la forma di previdenza complementare cui è iscritto;
- l'Istituto mutuante notifica la cessione alla forma pensionistica complementare;
- in presenza dei requisiti previsti dalla legge, l'iscritto presenta al fondo domanda volta ad ottenere il riscatto della posizione;
- il fondo chiede all'Istituto mutuante il benestare alla liquidazione (nel frattempo infatti il credito potrebbe essere estinto anche attraverso la cessione del quinto dello stipendio) o, in alternativa, l'iscritto stesso, in sede di presentazione della richiesta di riscatto, presenta il benestare della società alla liquidazione;
- se il credito non è stato estinto, essendo le somme dovute per riscatto cedibili senza vincoli, la forma pensionistica complementare, in caso non fossero concordate modalità diverse di pagamento del debito residuo, può liquidare all'Istituto mutuante anche l'intero importo dovuto all'aderente a titolo di riscatto, fino all'ammontare del credito residuo (ovviamente, il presupposto perché possa determinarsi l'effetto traslativo all'Istituto mutuante e la conseguente liquidazione allo stesso è che vi sia l'inadempimento da parte del debitore).

Ipotesi 2 (Cessazione del rapporto di lavoro avendo maturato il diritto alla prestazione di previdenza complementare)

- il lavoratore, in occasione della stipula del contratto di finanziamento (o attraverso un patto accessorio al contratto originario), cede al mutuante i diritti patrimoniali verso la forma di previdenza complementare;
- l'Istituto mutuante notifica la cessione alla forma pensionistica complementare;
- in presenza dei requisiti previsti dalla legge, l'iscritto presenta al fondo domanda volta ad ottenere la liquidazione della prestazione;
- il fondo chiede all'Istituto mutuante il benestare alla liquidazione (nel frattempo infatti il credito potrebbe essere estinto) o, in alternativa, l'iscritto stesso in sede di presentazione della richiesta della prestazione presenta il benestare della società alla liquidazione;
- se il credito non è stato estinto, essendo le prestazioni pensionistiche sottoposte agli stessi limiti di cedibilità delle pensioni di base, la forma pensionistica complementare, in caso non fossero concordate modalità diverse di pagamento del debito residuo, può liquidare all'Istituto mutuante il quinto della prestazione in capitale, in rendita o di entrambe le formule, fino alla soddisfazione del credito residuo.

Considerazioni in materia di anticipazioni

Secondo l'art. 11, comma 10, le somme a titolo di anticipazione non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, tranne quelle relative alle spese sanitarie, cedibili solo nella misura del quinto (al pari delle prestazioni).

Si ritiene che dal principio di libera cedibilità dei crediti discenda anche la libera disponibilità degli stessi da parte dell'iscritto; può dunque ammettersi la facoltà dell'iscritto di impegnarsi contrattualmente verso l'Istituto mutuante a non richiedere anticipazioni alla forma di previdenza complementare, con l'eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie, in relazione alle quali l'impegno potrà riguardare unicamente la quota disponibile dall'iscritto, vale dire il quinto dell'ammontare dovuto dal fondo.

Nel contempo, si osserva che un simile impegno potrebbe risultare eccessivamente oneroso per l'iscritto, sia con riguardo alla rilevanza sociale delle esigenze che le anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lett. a) e b) sono volte a soddisfare, sia in relazione all'ammontare del debito ancora da pagare.

Si ritiene, quindi, che l'impegno a non chiedere anticipazioni non possa valere in termini assoluti ma solo con riferimento all'ammontare del prestito contratto e, progressivamente, man mano che viene rimborsato ratealmente, riferirsi al solo debito residuo. In altri termini, ben potrebbe l'iscritto, pur in presenza di un impegno a non chiedere anticipi, ottenere dal fondo le somme eccedenti la parte di debito ancora da pagare.

Si osserva infine che l'impegno dell'aderente a non chiedere anticipi al fondo, ponendo dei limiti alla libertà contrattuale del contraente nei rapporti con i terzi (il fondo) può essere collocato nella categoria delle cd. clausole vessatorie di cui all'art. 1342, comma secondo, cod. civ., le quali, per avere effetto, devono essere specificamente approvate per iscritto.

Legittimazione all'esercizio dei diritti ceduti

Sul punto, occorre effettuare alcune precisazioni relative all'Istituto della cessione e alle peculiari norme in materia di previdenza complementare.

Si osserva, infatti, che la cessione di un credito realizza una modificazione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, in quanto al creditore originario si sostituisce un terzo estraneo al rapporto giuridico di base, il quale può esercitare direttamente nei confronti del debitore ceduto il diritto acquisito. Trattandosi di credito esigibile, l'effetto traslativo sarà

quindi immediato; mentre nell'ipotesi di credito futuro, il diritto potrà essere esercitato una volta venuto ad esistenza il credito medesimo.

Nella fattispecie rappresentata, invece, la cessione dei diritti verso la forma pensionistica complementare è effettuata allo scopo di garantire l'obbligazione principale. Il primo presupposto affinché si verifichi l'effetto traslativo del credito in capo all'Istituto mutuante è l'inadempimento da parte del debitore dell'obbligo di restituire la somma avuta in prestito dall'Istituto mutuante.

Il secondo presupposto consiste nella maturazione dei requisiti per ottenere la liquidazione da parte del fondo, essendo intangibile la posizione nella fase di accumulo. Verificate si tali due presupposti occorre accertare se il creditore possa agire direttamente verso il fondo chiedendo la liquidazione della prestazione che spetterebbe all'iscritto o se il credito possa ritenersi esigibile dall'Istituto mutuante solo a seguito del relativo esercizio da parte dell'aderente.

Sul punto si osserva che la liquidazione delle prestazioni di previdenza complementare, a differenza del TFR di cui all'art. 2120 c.c. che spetta automaticamente alla cessazione del rapporto di lavoro, non è effettuata direttamente dalla forma pensionistica al verificarsi dei presupposti ma è subordinata ad apposita domanda dell'iscritto. Va infatti considerato che l'ordinamento di settore attribuisce all'iscritto che abbia maturato i requisiti per ottenere le prestazioni diverse opzioni alternative (mantenimento della posizione in assenza di contribuzione, trasferimento ad altra forma, prosecuzione volontaria della contribuzione) la cui scelta, incidendo sul futuro previdenziale, è di esclusiva competenza dell'aderente.

Solo a seguito della domanda dell'iscritto al fondo diretta ad ottenere le prestazioni (riscatti, anticipazioni e prestazioni pensionistiche) può verificarsi l'effetto traslativo del credito in capo all'Istituto mutuante, non ritenendosi ammissibile la sostituzione dell'Istituto mutuante nell'esercizio delle scelte di competenza dell'iscritto.

Oggetto dei diritti ceduti

L'art. 11, comma 10, disciplina la cessione delle prestazioni pensionistiche, delle anticipazioni e dei riscatti, riferendosi dunque a quanto dovuto all'iscritto per tali prestazioni senza distinguere la fonte di finanziamento (che, a seconda dei casi, potrà consistere nel TFR e/o nei contributi propri e datoriali).

In relazione a ciò, si precisa che la cessione dell'iscritto all'Istituto mutuante potrà riguardare, in generale, i diritti di credito dell'aderente verso la forma pensionistica piuttosto che essere riferita al solo TFR.

Legge 1° dicembre 1970 n. 898
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Art. 12-bis

1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti Civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a mancare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al 40 per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

**Art. 1182 Codice Civile
Luogo dell'adempimento**

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.

L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Art. 546. (1) Codice Procedura Civile (Obblighi del terzo)

Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.

(1) Articolo così modificato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Il testo precedente recitava:

"Art. 546. (Obblighi del terzo)

Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode."

Art. 547 Codice Procedura Civile (Dichiarazione del terzo)

Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. (1)
Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

(1) Comma così modificato dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Art. 545. (1) Codice Procedura Civile (Crediti impignorabili)

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

(1) Articolo così modificato dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.